

Serie Ordinaria n. 30 - Giovedì 23 luglio 2020

D.g.r. 20 luglio 2020 - n. XI/3393
Approvazione modalità di utilizzo e criteri di riparto delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il contrasto alla violenza sulle donne ad integrazione della Programmazione 2020/2021- d.p.c.m 4 dicembre 2019

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 248/2006 che all'art. 19 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità;

Vista la l. n. 244/2007, art. 2 comma 463, che istituisce un Fondo da destinare al Piano contro la violenza alle donne;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa «Convenzione di Istanbul» sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, ratificata dall'Italia con l. n. 77/2013;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali, ai sensi dell'art. 8 comma 6 della l. n. 131/2003, relativa ai requisiti minimi dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, prevista dall'art. 3 comma 4 del d.p.c.m. del 24 luglio 2014;

Richiamato il Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le Donne 2017-2020, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 novembre 2017;

Vista la l. n. 69/2019 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», in particolare, l'art. 18 che, modificando l'articolo 5-bis comma 2, lettera d) del citato decreto-legge n. 93/2013, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio;

Preso atto che l'art. 5-bis comma 2, come modificato dall'art. 18 della l. 69/2019, prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato-Regioni- Province autonome di Trento e Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse, sulla base della programmazione regionale e degli interventi attuati per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza e case rifugio pubblici e privati sui territori regionali, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e case rifugio in ogni regione;

Richiamata la l. r. 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, adottato con d.c.r. n. IX/64 del 10 luglio 2018, Area Sociale - Missione 12 - *Diritti Sociali, Politiche Sociali, Pari Opportunità e Famiglia*, che assume la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne nella pianificazione regionale per il periodo 2018-2023;

Vista la d.c.r. n. XI/999 del 25 febbraio 2020 con cui il Consiglio Regionale ha approvato il «Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2020/2023», volto a dare continuità agli interventi avviati nel Piano Quadriennale precedente e rendere strutturale il sistema di prevenzione e contrasto alla violenza finora costituito, definendo le priorità per il periodo 2020-2023:

- consolidare le reti territoriali antiviolenza esistenti sul territorio lombardo, anche attraverso il coinvolgimento di nuovi soggetti;
- rafforzare e qualificare le strutture ed i servizi specializzati per l'accoglienza e la protezione delle donne vittime di violenza, al fine di garantire un'offerta di servizi specializzati omogenea e continuativa sul territorio regionale;
- sostenere e garantire adeguate politiche di prevenzione della violenza contro le donne;

nonché introducendo elementi innovativi relativi al target più ampio di destinatari (le donne vittime di violenza appartenenti a categorie svantaggiate o con particolari fragilità, gli uomini maltrattanti, i minori vittime di violenza e/o testimoni di violenza intra-familiare e orfani di femminicidio) delle azioni ivi programmate;

Richiamata la d.g.r. n. 1496 del 8 aprile 2019 «Approvazione delle linee-guida per la sottoscrizione di accordi di collabora-

zione con gli enti locali capifila di reti territoriali interistituzionali antiviolenza finalizzati al sostegno dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza contro le donne - Programma 2020/2021 - e dell'accordo di collaborazione tipo» con la quale le risorse assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 8 novembre 2018 sono state destinate agli EE.LL. Capofila delle 27 reti territoriali antiviolenza, al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio/strutture di ospitalità delle donne vittime di violenza per il periodo gennaio 2020 - dicembre 2021;

Visto il d.p.c.m. 4 dicembre 2019 «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119» che assegna a Regione Lombardia complessivamente € 4.445.963,77, suddivisi sulla base dei criteri di riparto come segue:

- € 3.030.963,77, a valere sull'art. 5 bis comma 2, lettera d) del d.l. n. 93/2013, da destinare al finanziamento dei centri antiviolenza e case rifugio per il potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, e secondo le specifiche esigenze di programmazione territoriale;
- € 1.415.000,00 a valere sull'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) del d.l. n. 93/2013 per l'attuazione degli obiettivi di cui al Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;

Visto il d.p.c.m. 2 aprile 2020 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2019 di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità anno 2019», intervenuto a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con il quale si stabilisce che le risorse del Piano Nazionale, siano utilizzate nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione, prioritariamente per far fronte alle esigenze sociosanitarie e alle difficoltà operative causate alle strutture deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall'epidemia da COVID-19;

Dato atto, inoltre, che, così come previsto dall'art. 4 comma 1 del d.p.c.m. 2 aprile 2020, Regione Lombardia ha provveduto in data 23 giugno 2020, con nota prot. n. J2.2020.0071766, all'invio al Dipartimento per le pari opportunità della richiesta di trasferimento delle risorse con allegata la Scheda Programmatica e la relativa relazione di accompagnamento;

Ritenuto di destinare le risorse assegnate con d.p.c.m. 4 dicembre 2019, pari complessivamente a € 4.445.963,77, secondo i criteri di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale, come segue:

- € 3.030.963,77 (art. 5-bis del DL n. 93/2013) da ripartire agli EE.LL. Capofila delle 27 reti territoriali antiviolenza ad integrazione delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma 2020/2021, avviato tramite gli Accordi di Collaborazione sottoscritti, che si intendono aggiornati relativamente alle risorse concedibili indicate all'art. 4 al fine di sostenere le attività dei centri antiviolenza esistenti e delle case rifugio/strutture di ospitalità delle donne vittime di violenza garantendone la continuità degli interventi in corso;
- € 1.415.000,00 a valere sull'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) del DL n. 93/2013 (Piano Strategico Nazionale);

Ritenuto, inoltre, di integrare le risorse destinate dal d.p.c.m. 4 dicembre 2019 agli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) del DL n. 93/2013 (Piano Strategico Nazionale), con un cofinanziamento regionale pari ad € 170.000,00, secondo la ripartizione di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, inoltre, di avviare, nell'ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale, la sperimentazione di n. 2 progetti, dedicati alle donne minorenni vittime di violenza, minori vittime di violenza assistita e agli uomini maltrattanti, rispettivamente nei territori dell'ATS di Brescia e dell'ATS Milano Città Metropolitana, individuate in ragione della pluralità dei servizi e delle esperienze già esistenti sui relativi territori che si realizzino attraverso un'azione di stretta integrazione e di collaborazione con gli EE.LL. capofila di reti antiviolenza, i Soggetti gestori di strutture di accoglienza, le ASST, e gli altri Enti pubblici ed Enti del Terzo Settore presenti sul territorio;

Dato atto che le risorse pari a € 4.445.963,77, assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 4 dicembre 2019, relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità»

anno 2019, sono disponibili sul capitolo 12.05.104.10704 del bilancio regionale per l'esercizio 2020 e le risorse regionali pari a € 170.000,00, a titolo di cofinanziamento sono disponibili sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale per l'esercizio 2020;

Dato atto che è stato acquisito il parere del Tavolo permanente anti violenza nella seduta del 28 maggio 2020 in merito alle modalità di utilizzo ed ai criteri di riparto delle risorse assegnate a Regione Lombardia con DPCM 4 dicembre 2019, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Stabilito, pertanto, di approvare le modalità di utilizzo ed i criteri di riparto delle risorse assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 4 dicembre 2019 «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119», ad integrazione della Programmazione 2020/2021, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e in particolare il punto 2, «Nozione di impresa e di attività economica»;

Valutato che la presente misura non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto:

- i beneficiari finali sono persone fisiche;
- gli intermediari sono soggetti pubblici locali e associazioni/organizzazioni operanti nel terzo settore in qualità di centri anti violenza e case rifugio, iscritte agli Albi/registri regionali del volontariato, della promozione o della cooperazione sociale oppure ai registri regionali delle ONLUS e che forniscono gratuitamente i servizi specialistici così come previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 27 novembre 2014, avvalendosi di figure professionali specifiche che non possono svolgere la libera professione a tariffa usufruendo delle strutture oggetto delle agevolazioni della presente misura;

Precisato altresì che in relazione agli interventi per il sostegno abitativo, l'inserimento lavorativo e l'accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza, con la presente iniziativa non si intende finanziare l'eventuale attività economica dei soggetti operanti in tali settori;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di destinare le risorse assegnate con d.p.c.m. 4 dicembre 2019, pari complessivamente a € 4.445.963,77, secondo i criteri di cui all'allegato A) come segue:

- € 3.030.963,77 (art. 5-bis del DL n. 93/2013) da ripartire agli EE.LL. Capofila delle 27 reti territoriali anti violenza ad integrazione delle risorse già assegnate nell'ambito del Programma 2020/2021, avviato tramite gli Accordi di Collaborazione sottoscritti, che si intendono aggiornati relativamente alle risorse concedibili indicate all'art. 4 al fine di sostenere le attività dei centri anti violenza esistenti e delle case rifugio/strutture di ospitalità delle donne vittime di violenza garantendone la continuità degli interventi in corso;
- € 1.415.000,00 a valere sull'art.5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) del DL n. 93/2013, per l'attuazione degli obiettivi di cui al Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;

2. di integrare le risorse destinate dal d.p.c.m. 4 dicembre 2019 agli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l) del d.l. n. 93/2013 (Piano Strategico Nazionale), con un cofinanziamento regionale pari ad € 170.000,00, secondo la ripartizione di cui all'allegato A);

3. di approvare le modalità di utilizzo ed i criteri di riparto delle risorse assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 4 dicembre 2019, ad integrazione della Programmazione 2020/2021, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di dare atto che le risorse pari a € 4.445.963,77, assegnate a Regione Lombardia con d.p.c.m. 4 dicembre 2019, relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità» anno 2019, sono disponibili sul capitolo 12.05.104.10704 del bilancio regionale per l'esercizio 2020 e le risorse regionali pari a € 170.000,00, a titolo di cofinanziamento sono disponibili sul capitolo 12.05.104.13486 del bilancio regionale per l'esercizio 2020;

5. di avviare, nell'ambito delle azioni previste dal Piano Nazionale, la sperimentazione di n. 2 progetti, dedicati alle donne minorenni vittime di violenza, minori vittime di violenza assistita e agli uomini maltrattanti, rispettivamente nei territori dell'ATS di Brescia e dell'ATS Milano Città Metropolitana, individuate in ragione della pluralità dei servizi e delle esperienze già esistenti sui relativi territori che si realizzino attraverso un'azione di stretta integrazione e di collaborazione con gli EE.LL. capofila di reti anti violenza, i Soggetti gestori di strutture di accoglienza, le ASST, e gli altri Enti pubblici ed Enti del Terzo Settore presenti sul territorio;

6. di demandare alla Direzione Generale competente l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;

7. di trasmettere al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri il presente provvedimento per gli adempimenti di conseguenza;

8. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL, nelle pagine web di Regione Lombardia e di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi dagli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

MODALITA' DI UTILIZZO E CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE ASSEGNATE CON DPCM 4 DICEMBRE 2019: "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5 bis del Decreto Legge 14 agosto 2013, n.93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n.119", AD INTEGRAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2020 - 2021

Il presente documento illustra i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse nazionali assegnate a Regione Lombardia per le politiche di prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne dal D.P.C.M 4 dicembre 2019 integrate per gli interventi in attuazione del piano Strategico nazionale (art. 5 della legge 119 del 2013) con risorse residue nazionali e autonome.

Il documento è articolato in tre parti:

- **Parte 1:** illustra l'ammontare complessivo delle risorse nazionali messe a disposizione dal d.p.c.m. 2019, a valere sia sull'art. 5 bis che sull'art. 5 della legge 119 del 2013, e ne descrive i vincoli di destinazione; indica, inoltre, l'ammontare delle risorse residue dei programmi regionali precedenti;
- **Parte 2:** illustra la proposta di riparto e utilizzo delle risorse nazionali assegnate dal d.p.c.m. 2019 (art. 5 bis della legge 119 del 2013) per la realizzazione di programmi a sostegno delle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio/altre strutture di ospitalità convenzionate con gli enti locali capifila delle Reti territoriali antiviolenza;
- **Parte 3:** illustra la proposta di utilizzo delle risorse nazionali assegnate dal d.p.c.m. 2019 (art. 5 della legge 119 del 2013) per la realizzazione di altri interventi di prevenzione e contrasto alla violenza maschile contro le donne. Per tali interventi si prevede anche l'utilizzo di parte delle risorse residue dei programmi regionali precedenti.

PARTE 1

RISORSE COMPLESSIVE A DISPOSIZIONE PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PROSSIMI INTERVENTI REGIONALI

Il d.p.c.m. 2019 assegna a Regione Lombardia complessivamente **€ 4.445.963,77**.

Di queste risorse, **€ 3.030.963,77** (a valere sull'art. 5 bis della legge 119 del 2013) sono destinate al sostegno delle attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio/altre strutture di ospitalità. Più in dettaglio:

- o **€ 1.576.101,16** (52% delle risorse complessivamente assegnate) a sostegno delle **attività dei centri antiviolenza**;
- o **€ 1.454.862,61** (48% delle risorse complessivamente assegnate) a sostegno delle **attività delle case rifugio/altre strutture di ospitalità**.

Tali importi sono stati definiti a livello nazionale sulla base di criteri di riparto specifici e distinti per l'assegnazione delle risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio:

- popolazione e numero di centri antiviolenza per il calcolo delle risorse attribuite ai primi;
- popolazione e numero di soggetti gestori di case rifugio per il calcolo delle risorse attribuite alle seconde.

Il maggior numero di centri antiviolenza rispetto al numero di soggetti gestori di case rifugio ha determinato la differenza negli importi assegnati a livello nazionale per centri e case rifugio (importo maggiore per i centri antiviolenza pari al 52%).

Per quanto concerne queste risorse è importante segnalare che da quest'anno, diversamente dai d.p.c.m. precedenti:

- non è più previsto l'obbligo di destinare una quota fissa (pari al 33% delle risorse complessive) alla costituzione di nuovi centri/sportelli e/o al potenziamento delle strutture di ospitalità;
- non è più prevista la possibilità di destinare una quota massima (pari al 10% delle risorse) all'attività di governance in quanto le risorse sono destinate unicamente al sostegno di centri antiviolenza e case rifugio/altre strutture di ospitalità.

Per l'attuazione del Piano strategico nazionale antiviolenza (art. 5 della l. 119 del 2013) il d.p.c.m. 2019 ha destinato **€ 1.415.000,00**. Tali risorse possono essere utilizzate per la realizzazione di interventi rientranti in:

- o prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne per il rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati;
- o sostegno abitativo e inserimento lavorativo e accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza;
- o azioni per migliorare la capacità di presa in carico di donne migranti;
- o progetti rivolti a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
- o azioni di informazione, comunicazione e formazione;
- o programmi rivolti a uomini maltrattanti.

A tali interventi, a seguito delle recenti modifiche apportate al d.p.c.m. del 4 dicembre 2019 in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si aggiunge la previsione di un nuovo intervento indicato come prioritario "per far fronte alle **esigenze socio-sanitarie** e alle **difficoltà operative causate alle strutture** deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza". Per il nuovo intervento non sono state previste risorse aggiuntive rispetto a quelle già destinate con il d.p.c.m. del 4 dicembre 2019 alla realizzazione degli interventi succitati.

La tabella che segue mostra per ciascun programma/intervento realizzato e concluso l'ammontare delle risorse residue.

Tabella 1 – Risorse residue per programma

Programma	Risorse residue
Programma 2017-2019 (d.g.r. 6714/2017)	€ 374.337,23
Programma Risorse aggiuntive (d.g.r. 554/2018)	€ 45.467,04
Programma Nuove reti e nuovi centri (d.g.r. 5878/2016 e 7718/2018) a	€ 109.506,93
Programma Prolungamento (d.g.r. 860/2019) b	€ 93.377,91
Subtotale	€ 622.689,11
Programma Casa Lavoro "vecchie reti" (d.g.r. 6974/2017)	€ 503.171,10
Programma Casa Lavoro "nuove reti" (d.g.r. 7546/2017) c	€ 342.605,72
Subtotale programma Casa Lavoro	€ 845.776,82
Totale	€ 1.468.465,93

Formazione continua dei soggetti delle reti territoriali anti violenza - POLIS - INC 17013	€ 3.578,08
POLIS - INC 17012	€ 91.320,85
Piani di azione Università 2018	Istruttoria in corso

a: Residui nelle disponibilità dei bilanci delle ATS;

b: importo non definitivo per mancata ricezione delle rendicontazioni della rete di Seriate

c: importo non definitivo per mancata ricezione delle rendicontazioni della rete di Seriate. Questi fondi sono nella disponibilità di ATS Milano, ATS Brescia e ATS Bergamo.

Tabella 2 – Risorse assegnate e residue sui Programmi biennio 2017/2019

Programma	Risorse assegnate	Risorse residue	% risorse residue sull'assegnato
Programma 2017-2019 (D.g.r. 6714/2017)	€ 3.693.786,00	€ 374.337,23	10,1 %
Programma Risorse aggiuntive (D.g.r. 554/2018)	€ 443.828,00	€ 45.467,04	10,2%
Programma Nuove reti e nuovi centri (D.g.r. 5878/2016 e 7718/2018)	€ 1.286.263,69	€ 109.506,93	9%
Programma Prolungamento (d.g.r. 860/2019)	€ 2.024.196,00	€ 93.377,91	4,6%
TOTALE	€ 7.448.073,69	€ 622.689,11	8%

Programma Casa - Lavoro D.G.R. n. 6947/2017 e D.G.R. n. 7546/2017	Risorse assegnate	Risorse residue	% risorse residue sull'assegnato
Programma Casa Lavoro "n.18 vecchie reti" (d.g.r. 6974/2017) ¹	€ 1.609.500,00 (€ 900.000,00 inserimento lavorativo) (€ 709.500,00 supporto alla autonomia abitativa)	€ 503.171,10	31%

¹ Il Programma Casa-Lavoro, D.G.R. n. 6974/2017, prevede uno stanziamento complessivo pari ad euro 2.209.500,00, articolato in n.4. attività:

- Formazione: euro 400.000,00; terminata al 31.12.2019
- Implementazione dei sistemi informativi: euro 200.000,00;
- Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza: euro 900.000,00;
- Interventi finalizzati all'autonomia abitativa: euro 709.500,00

Programma Casa Lavoro "n. 8 nuove reti" (d.g.r. 7546/2017)	€ 512.511,00 (€ 205.004,40 inserimento lavorativo) (€ 307.506,60 supporto alla autonomia abitativa)	€ 342.605,72	67%
TOTALE	€ 2.122.011,00	€ 845.776,82	40%
TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE	€ 9.570.084,69	€ 1.468.465,93	15%

Complessivamente le risorse assegnate alle reti anti violenza per l'attivazione dei diversi programmi del biennio 2017-2019, sono state pari a **€ 9.570.084,69**.

A questi fondi si aggiungono € 400.000,00 per attività di formazione e € 200.000,00 per l'implementazione dei sistemi.

Si evidenzia, altresì, che relativamente al Programma 2020/2021 ex DGR n. 1496 del 8/04/2019, attualmente in corso, sono stati stanziati complessivamente € 4.531.788,97 di cui € 3.131.788,97 risorse nazionali e € 1.400.000,00 di risorse regionali.

PARTE 2

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE RIFUGIO/STRUTTURE DI OSPITALITÀ A VALERE SULLE RISORSE NAZIONALI D.P.C.M. 2019 – art. 5 bis

1. UTILIZZO DELLE RISORSE

Le risorse assegnate a valere sulle risorse nazionali ex d.p.c.m. 2019 – art. 5 bis saranno utilizzate per **integrare il Programma 2020-2021** (d.g.r. 1496/2019), avviato il 1° gennaio 2020 e con scadenza fissata al 31 dicembre 2021.

Le risorse attribuite ai centri anti violenza e alle case rifugio sono state calcolate sulla base della stessa proporzione stabilita dal d.p.c.m. 2019 nella attribuzione complessiva a Regione Lombardia delle risorse da destinare al sostegno delle attività dei centri anti violenza (52%) e alle strutture di ospitalità (48%).

La tabella che segue fornisce il dettaglio delle risorse da erogare, attraverso gli enti locali capifila, alle 27 reti territoriali anti violenza, ai centri anti violenza e alle strutture di ospitalità, per un importo complessivo di € 3.030.963,77².

Tabella 3 – Dettaglio risorse per centri anti violenza e strutture di ospitalità da destinare all'integrazione del Programma 2020-2021

Destinazione risorse	Risorse per integrazione
Risorse complessive	€ 3.030.963,77
Risorse per attività centri anti violenza	€ 1.576.101,16
Risorse per attività case rifugio/altre strutture di ospitalità	€ 1.454.862,61

² La scelta di assegnare interamente le risorse pervenute con il nuovo d.p.c.m. 2019 (€ 3.030.963,77) è motivata dalla volontà di sostenere le eventuali maggiori spese affrontate dalle reti per fronteggiare l'emergenza Covid-19. La stima delle risorse necessarie alle reti per mantenere la stessa operatività del biennio precedente è invece quantificata in 1.700.000 euro. Tale quantificazione è stata effettuata a partire dalle risorse assegnate con il Programma 2017-2019 (d.g.r. 6714/2017) e con il Programma Risorse aggiuntive (d.g.r. 554/2018) che hanno finanziato 18 reti per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2019 (sulla cui base sono state stimate le risorse necessarie a integrare il Programma 2020-2021 che coinvolge 27 reti. La stima è stata effettuata calcolando le risorse mediamente assegnate alle 18 reti nel biennio 2017-2019 sono state parametrizzate su 27 reti – pari al numero delle reti coinvolte nel Programma 2020-2021 attualmente in corso).

3. CRITERI DI RIPARTO

L'assegnazione delle risorse viene effettuata adottando criteri specifici e distinti per il riparto delle risorse destinate ai centri antiviolenza e per il riparto delle risorse destinate alle case rifugio/altre strutture di ospitalità. In dettaglio:

➤ **Criteri di riparto delle risorse destinate ai centri antiviolenza**

Le risorse destinate a sostenere le attività dei centri antiviolenza sono ripartite in base ai seguenti criteri e percentuali:

- **30%** in proporzione alla popolazione residente nel territorio di ogni rete (dati Istat 2019);
- **40%** quota fissa, invariata per tutte le reti;
- **25%** in base al numero di centri antiviolenza convenzionati nell'ambito del Programma 2020-2021;
- **5%** in base alla capacità di spesa dei centri antiviolenza verificata nell'ambito del Programma Prolungamento (d.g.r. 860/2018).

➤ **Criteri di riparto delle risorse destinate alle case rifugio/altre strutture di ospitalità**

Le risorse destinate a sostenere le case rifugio/altre strutture di ospitalità sono ripartite in base ai seguenti criteri e percentuali:

- **55%** in proporzione alla popolazione residente nel territorio di ogni rete (dati Istat 2019);
- **40%** quota fissa, invariata per tutte le reti;
- **5%** in base alla capacità di spesa delle case rifugio/altre strutture di ospitalità verificata nell'ambito del Programma Prolungamento (d.g.r. 860/2018).

Di seguito, si illustrano le specifiche modalità adottate per l'applicazione di ciascun criterio di riparto.

➤ **Criterio "popolazione"**

La distribuzione delle risorse tra le reti antiviolenza è stata calcolata in proporzione alla popolazione residente (dati ISTAT 2019). È stato assegnato un coefficiente massimo, pari a 3, alla rete più popolosa (ossia Milano), a partire dal quale, sono stati calcolati proporzionalmente - e, dunque, in misura decrescente - i coefficienti da attribuire alle altre reti (Tabella 3). La scelta di utilizzare questa modalità di ripartizione proporzionale "calmierata"³ permette di non penalizzare eccessivamente nell'assegnazione delle risorse le reti meno popolose.

Tabella 4 – Coefficienti assegnati per popolazione alle reti

Rete	Popolazione 2019	Coefficienti
San Pellegrino Terme	94.031	0,20
Darfo Boario Terme	100.000	0,22
C.M. Valle Trompia	110.787	0,24
Terno d'Isola	134.146	0,29
San Donato Milanese	169.089	0,37
Sondrio	181.095	0,39
Treviglio	197.092	0,43
Lodi	236.130	0,51
Rozzano	245.880	0,54
Palazzolo sull'Oglio	267.373	0,58
Cinisello Balsamo	269.961	0,59
Bergamo	301.189	0,66
Lecco	336.833	0,73

³ Ossia attraverso la pre-definizione di un coefficiente massimo da attribuire alla rete più popolosa.

Rete	Popolazione 2019	Coefficienti
Melzo	342.847	0,75
Cremona	354.969	0,77
Rho	365.415	0,80
Busto Arsizio	375.392	0,82
Desenzano del Garda	384.460	0,84
Seriate	386.006	0,84
Brescia	403.334	0,88
Mantova	404.780	0,88
Cerro Maggiore	471.004	1,02
Varese	515.376	1,12
Pavia	544.800	1,19
Como	589.039	1,28
Monza	873.935	1,90
Milano	1.378.689	3

➤ **Criterio “numero di centri antiviolenza” convenzionati nell’ambito del Programma 2020-2021**

Per la ripartizione delle risorse in base a questo criterio sono stati definiti dei coefficienti di ponderazione attribuiti in maniera crescente in base al numero di centri antiviolenza presenti in ciascuna rete (Tabella 4). Più in dettaglio, si è partiti da un coefficiente minimo pari a 1 per reti con un solo centro antiviolenza fino a un coefficiente massimo pari a 3 per le reti aventi 5 o più centri.

Tabella 5 – Coefficienti assegnati per n. di centri antiviolenza

N. centri antiviolenza	Coefficienti
1	1
2	1,5
3	2
4	2,5
>=5	3

In Tabella 5 si illustrano - per ogni rete - il numero di centri antiviolenza e il relativo coefficiente attribuito.

Tabella 6 – Centri antiviolenza per rete e coefficienti assegnati

Rete	N. centri antiviolenza	Coefficienti
Bergamo	1	1
C.M. Valle Trompia	1	1
Cinisello Balsamo	1	1
Como	1	1
Darfo Boario Terme	1	1
Desenzano del Garda	1	1
Lodi	1	1
Melzo	1	1
Palazzolo sull'Oglio	1	1
Rho	1	1
San Donato Milanese	1	1
San Pellegrino Terme	1	1
Seriate	1	1
Sondrio	1	1
Terno d'Isola	1	1

Rete	N. centri antiviolenza	Coefficienti
Treviglio	1	1
Brescia	2	1,5
Busto Arsizio	2	1,5
Cerro Maggiore	2	1,5
Lecco	2	1,5
Rozzano	2	1,5
Cremona	3	2
Mantova	3	2
Monza	3	2
Pavia	3	2
Varese	4	2,5
Milano	8	3

➤ Criterio capacità di spesa

Il criterio intende considerare il fabbisogno dei centri antiviolenza e delle case rifugio/altre strutture di ospitalità ai fini dell'assegnazione delle risorse. Prevede quindi di attribuire il 5% delle risorse ai centri antiviolenza e il 5% alle case rifugio proporzionalmente alla capacità di spesa dimostrata rispettivamente dagli uni e dalle altre nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2019.

Ai fini del calcolo della capacità di spesa, sono state considerate le risorse rendicontate da ciascun ente locale capofila nell'ambito del Programma Prolungamento (d.g.r. 860/2019)⁴ con l'eccezione della rete di Terno d'Isola per la quale, non essendo coinvolta nel Programma Prolungamento, è stato preso in considerazione il Programma Nuove reti (d.g.r. 7718/2018).

La capacità di spesa per ciascuna rete è stata quindi calcolata come rapporto tra le risorse rendicontate e le risorse assegnate per le attività dei centri antiviolenza e per le attività delle case rifugio/altre strutture di ospitalità. I coefficienti che ne risultano permettono di considerare, in maniera direttamente proporzionale, la capacità di spesa dimostrata e di valorizzare le reti che hanno superato, nell'utilizzo delle risorse, le soglie minime previste dal provvedimento⁵.

Come mostra la Tabella 6, la capacità di spesa delle singole reti varia tra centri antiviolenza e case rifugio/altre strutture di ospitalità. Di qui, l'attribuzione di coefficienti distinti per l'applicazione del criterio "capacità di spesa" per ripartire le risorse da destinare al sostegno dei centri antiviolenza e le risorse da destinare al sostegno delle case rifugio/altre strutture di ospitalità.

Tabella 7 – Calcolo capacità di spesa per rete

⁴ Si è scelto di far riferimento a questo programma trattandosi dell'ultimo concluso e dell'unico ad aver interessato finora la quasi totalità delle reti esistenti, con la sola eccezione della rete di Terno d'Isola (ex rete di Suisio).

⁵ Le risorse assegnate per le attività dei centri antiviolenza, per ciascuna rete, non possono essere inferiori al 45% del contributo complessivo. Lo stesso vale per le risorse assegnate per le attività delle case rifugio. Il programma consente quindi alle reti di destinare al sostegno dei centri antiviolenza e/o delle case rifugio anche parte o tutte le risorse rimanenti (10% - destinabili anche alla governance/formazione e comunicazione), superando la soglia minima del 45%. Dal calcolo, risulta un coefficiente di capacità di spesa pari ad 1 per le reti che hanno speso, per i centri antiviolenza o per le case rifugio, esattamente il 45% del contributo assegnato; risulta un coefficiente di capacità di spesa proporzionalmente inferiore a 1 per le reti che hanno speso un importo inferiore alla soglia del 45%; infine, le reti che hanno speso un importo superiore al 45% ottengono un coefficiente di capacità di spesa per le attività dei centri e delle case proporzionalmente superiore ad 1.

Comuni capifila	Coefficiente per capacità di spesa su centri antiviolenza	Coefficiente per capacità di spesa su case rifugio/altre strutture di ospitalità
Bergamo	1,00	1,00
Brescia	1,22	1,01
Busto Arsizio	1,22	0,85
C.M. Valle Trompia	0,97	0,98
Cerro Maggiore	1,10	0,57
Cinisello Balsamo	1,03	1,02
Como	0,87	1,00
Cremona	0,93	1,00
Darfo Boario Terme	1,00	1,00
Desenzano del Garda	0,97	1,00
Lecco	1,00	0,73
Lodi	1,22	0,96
Mantova	1,17	0,87
Melzo	1,00	0,91
Milano	1,26	0,93
Monza	1,27	0,59
Palazzolo sull'Oglio	1,04	1,00
Pavia	1,29	0,72
Rho	1,00	0,98
Rozzano	1,05	0,64
San Donato Milanese	0,83	1,03
San Pellegrino Terme	1,22	0,00
Seriate**	0,99	0,95
Sondrio	1,00	1,00
Terno d'Isola***	0,64	0,64
Treviglio*	1,00	0,51
Varese	1,26	0,82

* Rendicontazione in fase di perfezionamento.

** Il calcolo della capacità di spesa è stato effettuato su un importo rendicontato complessivo che sarà verificato a seguito di trasmissione formale della rendicontazione.

*** I coefficienti di Terno d'Isola sono stati calcolati sulla base delle risorse complessivamente rendicontate nell'ambito del Programma Nuove Reti. Si prevede in seguito di dettagliare il calcolo distinguendo, al pari delle altre reti, tra risorse rendicontate per attività dei centri e risorse rendicontate per attività delle case rifugio.

PARTE 3
INTERVENTI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA A VALERE SULLE RISORSE NAZIONALI EX D.P.C.M. 2019 – ART. 5 E SU RISORSE RESIDUE

In linea con quanto previsto a livello nazionale, Regione Lombardia intende realizzare gli interventi che seguono, integrando le risorse nazionali a valere sul DPCM 2019 – art. 5 con risorse residue nazionali e autonome (si veda Tabella 16):

- interventi per fronteggiare l'emergenza COVID-19 - esigenze sociosanitarie e soluzioni abitative dedicate;
- interventi per sostegno abitativo, inserimento lavorativo e accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza;
- progetti rivolti a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
- azioni di informazione e formazione;
- programmi rivolti a uomini maltrattanti.

Tabella 11 – Interventi e risorse previsti a valere sulle risorse nazionali art. 5 e risorse regionali

Interventi	Risorse		
	DPCM 2019 – art. 5	Risorse regionali	Totale
Interventi emergenza COVID-19 – esigenze sociosanitarie e soluzioni abitative dedicate	€ 200.000,00		€ 200.000,00
Interventi per inserimento lavorativo e abitativo	€ 415.000,00		€ 415.000,00
Progetti per donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita	€ 280.000,00	€ 170.000,00	€ 450.000,00
Azioni di informazione e formazione	€ 220.000,00		€ 220.000,00
Programmi per uomini maltrattanti	€ 300,00		€ 300,00
Totale	€ 1.415.000,00	€ 170.000,00	€ 1.585.000,00

Di seguito si descrivono più nel dettaglio gli interventi da realizzare a valere sul d.p.c.m. 2019 – art. 5 in attuazione del Piano Strategico nazionale.

3.1. Interventi per fronteggiare l'emergenza COVID-19

In coerenza con le disposizioni impartite dal DPCM 2019 art. 5, si riserva una quota pari ad € 200.000,00 da destinare agli enti capofila delle 27 reti antiviolenza per gli interventi messi in atto volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.

Le ultime modifiche del DPCM 2019 riconoscono infatti che *"l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le misure restrittive conseguentemente adottate incidono anche sull'operatività dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, nonché delle altre strutture pubbliche e private che costituiscono le reti territoriali a sostegno delle donne vittime di violenza"* e che *"è necessario assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'epidemia, garantendo al contempo l'accoglienza per le donne che necessitano di protezione immediata"*.

In particolare, è previsto l'utilizzo delle risorse per *"far fronte prioritariamente alle **esigenze socio-sanitarie** e alle **difficoltà operative causate alle strutture** deputate alla protezione e al sostegno delle donne vittime di violenza dall'epidemia da Covid-19*, pur non essendo state impartite linee guida precise sugli interventi finanziabili e sulle voci di spesa ammissibili, che potrebbero essere comunque essere riconducibili come di seguito:

- **interventi relativi alle esigenze socio-sanitarie:** sanificazione dei centri antiviolenza e delle strutture di ospitalità e messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti, disinfettanti;
- **interventi relativi all'ospitalità delle donne in case rifugio e/o altre strutture di ospitalità,** volti ad ampliare l'offerta temporanea di primo e secondo livello, tramite l'individuazione di soluzioni alloggiative ulteriori, di diversa tipologia, rispetto a quelle già offerte dai territori, anche di carattere temporaneo, che consentano di offrire l'indispensabile ospitalità alle donne vittime di violenza nell'ambito del regime di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario prodromo all'accesso nelle strutture protette.

Il Programma 2020 – 2021 in corso prevede già l'attivazione e potenziamento di posti letto delle strutture di ospitalità; tuttavia gli enti locali capofila delle 27 reti antiviolenza, nell'ambito degli Accordi di Collaborazione 2020-2021, renderanno i costi degli interventi/soluzioni messi in atto per l'emergenza COVID-19 per il conseguente riconoscimento economico da parte di Regione Lombardia sulla base di successive indicazioni da parte della Direzione competente.

3.2. Interventi per sostegno abitativo e inserimento lavorativo e accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza

Nell'ambito della linea di intervento per il sostegno abitativo e l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, in continuità con l'esperienza avviata con i Programmi sperimentali Casa-lavoro (programma per vecchie reti - d.g.r. 6947/2017 - e programma per nuove reti - d.g.r. 7546/2017), Regione individua come prioritari l'attivazione di percorsi di empowerment finalizzati al pieno recupero dell'autonomia economica, all'indipendenza abitativa ed reinserimento lavorativa delle donne uscite da situazioni di

violenza, assegnando risorse a valere sul DPCM 2019 pari ad € 415.000,00 a cui si aggiungeranno eventuali risorse residue dei programmi precedenti non appena perfezionata l'istruttoria amministrativa/contabile.

3.3. Progetti per donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita

Coerentemente con le priorità del Piano Quadriennale 2020 -2023 si determina di utilizzare le risorse del DPCM 2019 art.5, per un importo pari ad € 450.000,00 di cui € 170.000,00 a valere sulle risorse regionali e € 280.000,00 sulle risorse nazionali, al fine di realizzare interventi a favore di minori vittime di violenza assistita.

Gli interventi finanziabili possono riguardare:

- **interventi educativi, anche laboratoriali, di sostegno nelle relazioni e sostegno scolastico** (individuali e/o in gruppo) realizzati con l'affiancamento di una educatrice. Tali interventi intendono "intercettare" i bisogni del minore e fornire un ulteriore punto di riferimento al minore oltre alla figura materna;
- **azioni di sostegno alla genitorialità**, realizzati con una psicologa, per sostenere le madri nella acquisizione di consapevolezza circa i traumi della violenza assistita subita dai propri figli e aiutarle ad essere di sostegno ai propri figli nell'elaborazione della violenza;
- **interventi specialistici di supporto psicologico**, in collaborazione con i servizi delle ASST e/o di altri servizi specialistici.

Per l'attuazione di questi interventi si stabilisce di avviare una sperimentazione a governance ATS di Brescia, tramite la valorizzazione nello specifico dei Consulenti familiari e, prevedendo il coinvolgimento, oltre che dei centri antiviolenza e delle case rifugio/altre strutture di ospitalità, anche delle organizzazioni del terzo settore competenti in materia e dei servizi territoriali socio-sanitari.

3.4. Azioni di informazione, formazione e comunicazione

Per la realizzazione di azioni di formazione si destineranno complessivamente € 220.000,00 a valere sulle risorse nazionali previste dal DPCM 2019.

Nell'ambito di questa linea di intervento, si ipotizza di proseguire l'investimento sostenuto negli anni precedenti da Regione Lombardia per la formazione delle figure professionali operanti all'interno delle reti antiviolenza e per l'attività formativa e di sensibilizzazione rivolta alle scuole. Nello specifico, si propone di proseguire:

- la formazione degli avvocati, nell'ambito del Protocollo già siglato da Regione Lombardia con l'Ordine degli Avvocati di Milano e l'Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;
- le attività di formazione a operatori/operatorrici del territorio, in particolare finalizzate a:

- consolidare le attività di formazione rivolte ai target di operatori e professionisti già individuati negli anni precedenti (es. Forze dell'Ordine, psicologi, assistenti sociali, medici, ecc.);
- estendere la formazione anche agli operatori dei servizi in ambiti finora non coinvolti (ad esempio, i servizi per il recupero degli uomini maltrattanti, le dipendenze, la disabilità; i servizi per minori dell'Amministrazione della Giustizia (USSM); i servizi per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE) delle amministrazioni penitenziarie, ecc.);
- consolidare i programmi di formazione rivolti a operatrici dei centri antiviolenza e delle case rifugio/altre strutture di ospitalità per l'erogazione di servizi specializzati o rivolti a target con particolari fragilità (es: servizi rivolti a minori vittime di violenza assistita, alle donne disabili, ecc.) con particolare riferimento all'utilizzo appropriato dell'applicativo ORA;
- implementare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e informazione all'interno degli istituti scolastici di primo e secondo grado nell'ambito del protocollo con l'Ufficio Scolastico Regionale.

3.5. Programmi per uomini maltrattanti

Regione Lombardia intende avviare la strutturazione di un sistema di interventi destinati agli uomini autori di violenza, in attuazione della L. n. 69/2019 Codice rosso, nonché nell'ottica di realizzare percorsi terapeutici di riabilitazione e prevenzione della recidiva, destinando a tal fine € 300.000,00 a valere sulle risorse nazionali stanziare dal d.p.c.m. 2019 – art. 5.

A tal fine, vista la presenza consolidata su territorio milanese di centri e servizi rivolti agli uomini maltrattanti, l'attuazione dei progetti di trattamento e presa in carico degli uomini maltrattanti, sarà a carattere sperimentale a governance ATS Milano Città Metropolitana, con la collaborazione di Soggetti del Terzo Settore specializzati in questo ambito.

Nell'ambito di tale linea si ipotizza l'attivazione di specifiche misure dirette all'educazione e al recupero degli autori di violenza nei confronti delle donne.

In particolare, potrebbero essere previsti in via sperimentale percorsi di accompagnamento, presa di coscienza e cambiamento per uomini maltrattanti o a rischio di comportamenti violenti, al fine di incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e prevenire nuove violenze e recidive.

Per la realizzazione degli interventi si possono prefigurare diverse modalità:

- apertura di un bando indirizzato direttamente ai centri e ai servizi rivolti agli uomini maltrattanti con l'eventuale condizione di aderire alle reti antiviolenza territoriali e di agire partenariato con le ATS;
- coinvolgimento delle reti territoriali antiviolenza per l'assegnazione delle risorse ai centri e servizi per uomini maltrattanti (questa modalità appare di difficile attuazione in tempi brevi nelle reti in cui non sono ancora presenti centri e servizi per uomini maltrattanti).